

SOMMARIO



♦ [In evidenza](#)

Pag. 1



♦ [Modalità di verifica del Green Pass](#)

Pag. 2

♦ [Decreto fiscale](#)

Pag. 3

♦ [Credito d'imposta investimenti in beni strumentali](#)

Pag. 4

♦ [Integrazione dei registri precompilati](#)

Pag. 5

♦ [Nuovo tracciato per i corrispettivi dal 2022](#)

Pag. 6

♦ [Credito d'imposta locazioni 2021](#)

Pag. 7

♦ [Verifica dei debiti fino a € 5.000,00 annullabili](#)

Pag. 8

♦ [Bonus terme](#)

Pag. 9



♦ [Principali adempimenti mese di novembre 2021](#)

Pag. 10



[In evidenza](#)

LIMITE PAGAMENTI IN CONTANTI

- Dal **1.01.2022**, la **soglia non raggiungibile dei pagamenti in contanti si abbasserà da € 2.000 a € 1.000**. Privati e imprese dovranno rimanere al di sotto di detta soglia nei pagamenti in contante in unica soluzione o per singole rate. Con i nuovi limiti cambieranno anche le sanzioni edittali previste per il mancato rispetto delle regole.



Modalità di verifica del Green Pass

A chiunque svolga una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde. La disposizione si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni. Il datore di lavoro è quindi tenuto a verificare il possesso della certificazione verde da parte dei propri lavoratori e anche da parte di quelli esterni.

APP "C19"

- Le verifiche sono effettuate attraverso l'utilizzo dell'App del Ministero della Salute **"Verifica C19"**, scaricabile per smartphone Android e iOS.
- Con tale applicazione, immediatamente pronta all'uso dopo il download, sfruttando la fotocamera, l'incaricato al controllo scansionerà il QR Code del Green Pass.
- A questo punto l'App verificherà (anche offline) che la chiave pubblica di firma del certificato scansionato sia tra quelle valide: per questo, l'App necessita di almeno una connessione al giorno, per aggiornare le chiavi.
- Sarà, comunque, sempre possibile esibire il Green Pass anche in forma cartacea, purché il codice QR sia leggibile.

PORTALE "GREENPASS 50+"

L'Inps ha fornito il nuovo servizio, previsto per tutti i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, pubblicato sul proprio Portale istituzionale, denominato "Greenpass50+", che interroga la PN-DGC come intermediario e consente la verifica asincrona del Certificato verde Covid-19 con riferimento all'elenco di codici fiscali dei propri dipendenti.

PRIVACY

- **Le aziende non potranno tenere traccia delle certificazioni già verificate, in quanto non è consentito ai Titolari del trattamento conservare i dati dell'interessato:** l'unico soggetto deputato alla conservazione è, infatti, il Ministro della Salute in qualità di titolare del trattamento.
- Rispetto a tutto ciò, anche il Garante della Privacy ha affermato che "tale App consente al verificatore di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione e di conoscere le generalità dell'interessato, senza rendere visibili al verificatore le informazioni che hanno determinato l'emissione della certificazione (guarigione, vaccinazione o esito negativo del test molecolare/antigenico rapido) e senza conservare i dati relativi alla medesima oggetto di verifica.
- Tale App effettua le predette operazioni, unicamente sul dispositivo del verificatore, anche senza una connessione dati (in modalità offline), procedendo contestualmente alla verifica dell'eventuale presenza dell'identificativo univoco della certificazione nelle liste delle certificazioni revocate (c.d. revocation list). Tali liste sono scaricate periodicamente dalla Piattaforma nazionale-DGC e includono anche quelle degli altri Stati membri acquisite tramite il gateway europeo".
- Come ha chiarito il Ministero dell'Interno, inoltre, **non è obbligatorio richiedere l'esibizione del documento di identità per verificare la rispondenza dei dati personali della certificazione all'intestatario della certificazione verde COVID-19:** tale attività è infatti rimessa ai verificatori nei casi in cui vi sia discrepanza evidente tra la fisionomia del possessore del certificato ed i dati anagrafici contenuti nella certificazione.

CONSEGUENZE DELLA MANCATA ESIBIZIONE

- I lavoratori che comunicano di non possedere il Green Pass o che ne siano privi al momento dell'accesso al luogo di lavoro saranno **immediatamente considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della certificazione e, comunque, non oltre il 31.12.2021**, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro: durante tale periodo **non saranno dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominato**.
- Non vi possono essere ulteriori conseguenze in tali casi, poiché **la norma esclude**, in ogni caso:
 - **conseguenze disciplinari;**
 - **licenziamento**, essendo prevista la conservazione del posto di lavoro.

SOSTITUZIONE DEL DIPENDENTE

Nelle imprese con meno di 15 dipendenti, **dal 5° giorno di mancata presentazione della certificazione verde, il datore può procedere con una sospensione del lavoratore** per una durata corrispondente a quella del contratto di lavoro per sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni - rinnovabili una sola volta - e non oltre il 31.12.2021.



[DELEGA AL LAVORATORE – INFORMATIVA LAVORATORE \(COMPILABILE\)](#)



[AVVISO AI LAVORATORI PER ACCESSO AI LOCALI AZIENDALI \(COMPILABILE\)](#)



[AVVISO PER FORNITORI/COLLABORATORI ESTERNI PER ACCESSO AI LOCALI AZIENDALI \(COMPILABILE\)](#)



[COMUNICAZIONE DI ASSENZA INGIUSTIFICATA \(COMPILABILE\)](#)



[COMUNICAZIONE DI ASSENZA INGIUSTIFICATA \[MANCATA ESIBIZIONE\] \(COMPILABILE\)](#)



[REGISTRO VERIFICA GREEN PASS \(COMPILABILE\)](#)



[INFORMATIVA IN MERITO ALLE DISPOSIZIONE DEL D.L. 21.09.2021, N. 127 \(COMPILABILE\)](#)



Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge recante “misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”. Si riassumono i principali aspetti contenuti nel documento.

SICUREZZA SUL LAVORO	
Lavoro nero	<ul style="list-style-type: none"> Cambiano le condizioni necessarie per l'adozione del provvedimento cautelare della sospensione dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni: 10% e non più 20% del personale “in nero” presente sul luogo di lavoro. Non è più richiesta alcuna “recidiva” ai fini della adozione del provvedimento che scatterà subito a fronte di gravi violazioni prevenzionistiche. La nuova disciplina del provvedimento cautelare prevede, altresì, l'impossibilità, per l'impresa destinataria del provvedimento, di contrattare con la pubblica amministrazione per tutto il periodo di sospensione.
Violazione norme sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> Nel caso in cui siano accertate gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, è prevista la sospensione dell'attività, anche senza la necessità di una reiterazione degli illeciti. Per riprendere l'attività produttiva è necessario non soltanto il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, ma anche il pagamento di una somma aggiuntiva di importo variabile a seconda della fattispecie di violazione. L'importo è raddoppiato se, nei 5 anni precedenti, la stessa impresa ha già avuto un provvedimento di sospensione.
Controlli	<ul style="list-style-type: none"> Sono estese le competenze di coordinamento all'INL - Ispettorato Nazionale del Lavoro - negli ambiti della salute e sicurezza del lavoro. All'estensione delle competenze attribuite all'INL si accompagneranno un aumento dell'organico e un investimento in tecnologie nel biennio 2022/2023 per dotare il nuovo personale ispettivo della strumentazione informatica necessaria a svolgere l'attività di vigilanza. Previsto anche l'aumento del personale dell'Arma dei Carabinieri dedicato alle attività di vigilanza sull'applicazione delle norme in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Rafforzamento SINP	<ul style="list-style-type: none"> È rafforzata la banca dati dell'Inail, il Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), per il quale si punta a una definitiva messa a regime e a una maggiore condivisione delle informazioni in esso contenute. Gli organi di vigilanza sono tenuti ad alimentare un'apposita sezione della banca dati, dedicata alle sanzioni applicate nell'ambito dell'attività di vigilanza svolta nei luoghi di lavoro. L'Inail dovrà rendere disponibili alle Aziende sanitarie locali e all'Ispettorato nazionale del lavoro i dati relativi alle aziende assicurate e agli infortuni denunciati.
FISCO	
Proroghe per emergenza	<ul style="list-style-type: none"> In considerazione degli effetti economici derivanti dall'emergenza Covid-19, sono adottate alcune norme volte a tutelare i contribuenti maggiormente in difficoltà. In particolare: <ul style="list-style-type: none"> è previsto il differimento del versamento delle rate delle definizioni agevolate dei carichi affidati alla riscossione (cosiddetti “rottamazione-ter” e “saldo e stralcio”) originariamente in scadenza a decorrere dal 2020. In particolare, potranno essere versate entro il 30.11.2021 le rate in scadenza nel 2020 e in scadenza dal 28.02 al 31.07.2021; è prolungato a 150 giorni dalla notifica, in luogo di 60, il termine per l'adempimento spontaneo delle cartelle di pagamento notificate dal 1.09 al 31.12.2021. Fino allo scadere del termine dei 150 giorni non saranno dovuti interessi di mora e l'agente della riscossione non potrà agire per il recupero del debito; per i piani di rateizzazione già in essere prima dell'inizio del periodo di sospensione della riscossione, è esteso da 10 a 18 il numero di rate che, se non pagate, determinano la decadenza dalla rateizzazione concessa.
Agevolazioni	<ul style="list-style-type: none"> Sono previsti alcuni correttivi alla disciplina al credito di imposta in Ricerca e Sviluppo al fine di superare alcune incertezze interpretative connesse all'originaria formulazione della misura. Inoltre, sono previste semplificazioni della disciplina della <i>patent box</i>.
ALTRE NORME	
Ecobonus auto elettriche	<ul style="list-style-type: none"> È rifinanziato nell'anno 2021 il fondo per il rinnovo del parco auto.
Quarantena	<ul style="list-style-type: none"> È previsto il rifinanziamento per le misure adottate al fine dell'equiparazione della quarantena per Covid 19 alla malattia.
Congedi parentali	<ul style="list-style-type: none"> I lavoratori dipendenti o autonomi genitori di minori di 14 anni possono astenersi dal lavoro nel caso in cui sia sospesa l'attività didattica o educativa del figlio per tutta o in parte la durata dell'infezione o per la quarantena disposta dalle autorità competenti.
Alitalia	<ul style="list-style-type: none"> Sono state disposte misure di sostegno al reddito per i lavoratori di Alitalia in amministrazione straordinaria.
Cassa integrazione Covid-19	<ul style="list-style-type: none"> Il decreto, inoltre, ha rifinanziato la Cassa Integrazione prevista per i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi connessi all'emergenza Covid-19.
Reddito di cittadinanza	<ul style="list-style-type: none"> A fronte dell'andamento delle richieste, sono stanziati, per il 2021, nuove risorse per il reddito di cittadinanza.



Credito d'imposta investimenti in beni strumentali

Con la [circolare n. 9/E/2021](#) l'Agenzia delle Entrate ha fornito, sotto forma di risposte a quesiti, indicazioni relative alle modalità di applicazione del credito d'imposta per acquisto di beni strumentali disciplinato dalla legge di Bilancio 2021, raggruppate in funzione delle tematiche trattate, anche al fine di chiarire i più ricorrenti dubbi interpretativi.

Investimenti	Dal 16.11.2020 al 31.12.2021/ 30.06.2022 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 31.12.2021	Dal 1.01.2022 al 31.12.2022/ 30.06.2023 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 31.12.2022	Beneficiari	Utilizzo	Adempimenti
Beni materiali non 4.0	10% per investimenti fino a € 2 milioni (15% per investimenti propedeutici al lavoro agile).	6% per investimenti fino a € 2 milioni.	<ul style="list-style-type: none"> • Imprese • Esercenti arti e professioni 	3 quote annuali di pari importo a partire dall'anno di entrata in funzione. Unica quota annuale per investimenti 2021.	Indicazione norma in fatture e in altri documenti relativi all'acquisizione dei beni.
Beni immateriali non 4.0	10% per investimenti fino a € 1 milione (15% per Investimenti propedeutici al lavoro agile).	6% per investimenti fino a € 1 milione.		3 quote annuali di pari importo a decorrere dall'anno di entrata in funzione. Unica quota annuale per investimenti 2021.	
Beni materiali 4.0 Allegato A L. 232/2016	<ul style="list-style-type: none"> • 50% per investimenti fino a € 2,5 milioni. • 30% per Investimenti tra € 2,5 e € 10 milioni. • 10% per Investimenti compresi tra € 10 e 20 milioni. 	<ul style="list-style-type: none"> • 40% per investimenti fino a € 2,5 milioni. • 20% per investimenti tra € 2,5 e € 10 milioni. • 10% per Investimenti compresi tra € 10 e € 20 milioni. 	Imprese	3 quote annuali di pari importo a partire dall'anno dell'interconnessione.	<ul style="list-style-type: none"> • Indicazione norma in fatture e in altri documenti relativi all'acquisizione dei beni. • Perizia asseverata o attestato di conformità (o dichiarazione del legale rappresentante se costo < € 300.000).
Beni immateriali 4.0 Allegato B L. 232/2016	20% per investimenti fino a € 1 milione.				



[Integrazione dei registri precompilati](#)

Gli intermediari abilitati potranno consultare le bozze dei registri Iva e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche (Lipe) a partire dalle operazioni effettuate dal 1.07.2021.

Per le operazioni effettuate dal 1.01.2022 sarà disponibile anche la bozza della dichiarazione annuale Iva.

L'intermediario potrà accedere senza alcuna nuova delega, a condizione che sia già in possesso della delega per il servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, oppure abbia la delega per il servizio di consultazione dei dati rilevanti ai fini Iva.

Gli intermediari in possesso delle autorizzazioni sopra descritti saranno automaticamente delegati alla validazione delle bozze dei registri Iva, all'invio delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale e alla trasmissione del relativo modello F24.

La convalida o integrazione dei dati precompilati comporta il venir meno dell'obbligo di tenuta dei registri delle fatture emesse e degli acquisti da parte del soggetto passivo Iva.

Tavola

Portale Fatture e Corrispettivi - Procedura

The screenshot displays the 'Fatture e Corrispettivi' portal interface. At the top, there is a header with the portal name and user information: 'Utente: X1234567 per conto di: 01234567890'. Below the header, a welcome message reads: 'Benvenuto, Luca Rossi (RSSLUC70E16E879J)'. A status bar indicates: 'Stai operando sulla partita Iva 01234567890 di Verdi Luigi (VRDLGU55P07E897J) in qualità di DELEGATO'. The main content area is titled 'Servizi disponibili' and contains several informational blocks with icons and text. On the right side, there are sections for 'Profilo utenza di lavoro', 'Generazione QR Code partita IVA', and 'Verifica PIVA o CF'. At the bottom, there are three main service cards: 'Corrispettivi', 'Documenti IVA precompilati', and 'Consultazione'. A red arrow points to the button 'vai a Documenti IVA precompilati' within the 'Documenti IVA precompilati' card.

- omissis -





[Nuovo tracciato per i corrispettivi dal 2022](#)

In considerazione delle difficoltà conseguenti al perdurare della situazione emergenziale provocata dal Covid-19, recependo le richieste provenienti dalle associazioni di categoria, è prorogata dal 1.10.2021 al 1.01.2022 la data di avvio dell'utilizzo esclusivo del nuovo tracciato telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri "TIPI DATI PER I CORRISPETTIVI - versione 7.0 - giugno 2020" e del conseguente adeguamento dei Registratori telematici. Sono infine posticipati al 31.12.2021 anche i termini entro i quali i produttori possono dichiarare la conformità alle specifiche tecniche di un modello già approvato dall'Agenzia delle Entrate.

PROROGA

- **L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento 7.09.2021 n. 228725**, ha prorogato la data a partire dalla quale dovrà essere utilizzato, in via esclusiva, il nuovo tracciato telematico denominato "TIPI DATI PER I CORRISPETTIVI - versione 7.0 - giugno 2020", per l'invio dei dati dei corrispettivi giornalieri.
- La proroga **posticipa dal 1.10.2021 al 1.01.2022 il termine** entro il quale gli esercenti tenuti all'adempimento in esame dovranno aggiornare i registratori telematici al fine di essere conformi al nuovo tracciato.

Con lo stesso provvedimento l'Agenzia delle Entrate comunica che è fissato al **31.12.2021** il termine entro il quale i produttori possono dichiarare la conformità alle specifiche tecniche di un modello già approvato dall'Agenzia delle Entrate.

PERIODO TRANSITORIO

In conseguenza di quest'ultima proroga è consentito l'utilizzo del tracciato, approvato dal provvedimento 20.12.2019 n. 1432217, **ammesso facoltativamente a partire dal 1.03.2020** in alternativa alla versione 6.0 - novembre 2017, fino al 31.12.2021.

MAGGIORI INFORMAZIONI

La modifica ha come fine l'aggiornamento e l'implementazione dei dati dei corrispettivi oggetto di memorizzazione e l'invio telematico, nonché del layout del documento commerciale.

L'aggiornamento è stato promosso al fine di consentire una più corretta e completa elaborazione dei dati, risolvendo alcune criticità riscontrate (ad esempio, i corrispettivi non riscossi che confluiscono nell'importo complessivo dei corrispettivi giornalieri senza distinzione alcuna).

È possibile specificare meglio la descrizione dei campi "Dati Documento Commerciale ai fini Lotteria" per chiarire che l'importo riportato nel campo si riferisce al totale dei corrispettivi memorizzati dall'RT, ossia al lordo dei corrispettivi non riscossi e della quota parte dei corrispettivi a fronte dei quali sono stati acquisiti ticket e buoni fatturati a terzi (esempio: ticket restaurant, buoni celiachia, buoni promozionali).

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

Il mancato aggiornamento del registratore telematico alle nuove specifiche tecniche, oltre ai profili sanzionatori disciplinati dagli artt. 6 e 11 D. Lgs. 471/1997, comporta sia per l'acquirente sia per l'esercente l'impossibilità di partecipazione alla "Lotteria degli scontrini".



[RIDUZIONI ATTUALMENTE PREVISTE IN SEDE DI RAVVEDIMENTO OPEROSO](#)



Credito d'imposta locazioni 2021

Il D.L. 34/2020 ha previsto un credito d'imposta riferito ai canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo a favore di imprese e lavoratori autonomi. Con successivi decreti emergenziali l'agevolazione ha subito ripetute modifiche per prorogare l'ambito temporale di applicazione ed estendere la fruizione a più soggetti. Si riepilogano, pertanto, le caratteristiche del bonus in vigore per il 2021.

BENEFICIARI	CONDIZIONI	MESI	MISURA
Imprese turistico-ricettive	<ul style="list-style-type: none"> Riduzione del fatturato del singolo mese 2021 almeno del 50% rispetto allo stesso mese 2019 Nessuna verifica per soggetti costituiti dal 1.01.2019 	Da gennaio a luglio 2021	<ul style="list-style-type: none"> 60% del canone 30% servizi a prestazioni complesse 50% affitto d'azienda
<ul style="list-style-type: none"> Imprese Lavoratori autonomi Imprese esercenti commercio al dettaglio Agenzie di viaggi Tour operator 	<ul style="list-style-type: none"> Ricavi 2019 non inferiori a € 15 milioni Fatturato medio del periodo 1.04.2020-31.03.2021 inferiore almeno del 30% rispetto a quello del periodo 1.04.2019-31.03.2020 Nessuna verifica per soggetti costituiti dal 1.01.2019 	Da gennaio a maggio 2021	<ul style="list-style-type: none"> 60% del canone 30% servizi a prestazioni complesse/affitto d'azienda
Imprese esercenti commercio al dettaglio <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> Con ricavi 2019 superiori a € 15 milioni </div>	<ul style="list-style-type: none"> Fatturato medio del periodo 1.04.2020-31.03.2021 inferiore almeno del 30% rispetto a quello del periodo 1.04.2019-31.03.2020 Nessuna verifica per soggetti costituiti dal 1.01.2019 	Da gennaio a maggio 2021	<ul style="list-style-type: none"> 40% del canone 20% servizi a prestazioni complesse/affitto d'azienda

Esempio

Rilevazione del credito d'imposta

Dati	<ul style="list-style-type: none"> Alfa Srl è una società che paga un canone per l'affitto dei locali pari a € 12.000 mensili. Ricavi 2019 non superiori a € 15 milioni. Non è un soggetto costituito dal 1.01.2019; pertanto, deve effettuare la verifica del fatturato medio. Il pagamento dei canoni da gennaio a maggio avviene in unica soluzione il 30.06.2021. Fatturato complessivo periodo 1.04.2020-31.03.2021 = € 120.000 (valore medio mensile = € 10.000). Fatturato complessivo periodo 1.04.2019-31.03.2020 = € 240.000 (valore medio mensile = € 20.000).
Calcoli	<ul style="list-style-type: none"> La diminuzione del fatturato è del 50%, ossia oltre il limite minimo richiesto del 30%. Il credito spetta per tutti i 5 mesi 2021 (da gennaio a maggio). Il credito spetta nella misura del 60% di 12.000 al mese, ossia 7.200 mensili x 5 mesi = € 36.000.

P C II 5-bis	E A 5	_____ 31.06.21 _____ Credito d'imposta per locazioni a Contributi in c/esercizio (non imponibile fiscalmente) <i>Rilevazione credito d'imposta per locazioni periodo 2021.</i>	36.000,00
P D 12	P C II 5-bis	_____ 20.08.21 _____ Erario c/Iva a Credito d'imposta per locazioni <i>Compensazione credito d'imposta per locazioni con versamento Iva mensile di luglio.</i>	5.000,00



Verifica dei debiti fino a € 5.000,00 annullabili

Il D.L. 22.03.2021, n. 41 (c.d. "Sostegni") ha previsto l'annullamento dei debiti di importo residuo, alla data del 23.03.2021, fino a € 5.000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1.01.2000 al 31.12.2010. I carichi sono annullati ancorché ricompresi nella definizione agevolata della "Rottamazione-ter" o "Saldo e stralcio". Possono accedere al beneficio le persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a € 30.000, nonché i soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31.12.2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a € 30.000. Con il D.M. 14.07.2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2.08.2021, è stata data attuazione a tali previsioni normative, mentre con la circolare n. 11/E/2021 sono stati forniti chiarimenti in ordine al perimetro applicativo della norma.

Tavola

Procedura di verifica

Dati

- Sul sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione è presente una funzione che consente:
 - di verificare quali carichi compresi nelle comunicazioni di liquidazione delle rottamazioni possono essere interessati dall'annullamento automatico;
 - in caso affermativo, di generare i moduli di pagamento, al netto dei carichi interessati dall'annullamento automatico.

1. Schermata di verifica: inserire il Codice fiscale (del contribuente), il numero comunicazione inviata da Agenzia delle Entrate-Riscossione e la data comunicazione inviata da Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Verifica lo stralcio debiti nella tua Definizione agevolata

Compila il form con le indicazioni richieste per verificare se nel tuo piano di pagamento della "Rottamazione-ter" e del "Saldo e stralcio" sono presenti debiti che potrebbero essere oggetto di "Stralcio" ai sensi dell'art. 4, commi da 4 a 9, D.L. n. 41/2021 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 69/2021.

N.B.: i campi con * sono obbligatori

Codice fiscale: *

Numero comunicazione inviata da Agenzia delle entrate-Riscossione: *

Data comunicazione inviata da Agenzia delle entrate-Riscossione (gg/mm/aaaa): *

E-mail di riferimento: *

Conferma e-mail: *

INFORMAZIONI PER L'INTERESSATO [art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati]

Agenzia delle entrate-Riscossione (di seguito, per brevità, AdeR), con sede legale in via Giuseppe Grezar, 14 - 00142 Roma, codice fiscale e partita IVA: 13756881002, è Titolare del trattamento dei dati personali che La riguardano.

AdeR tratta i Suoi dati personali esclusivamente per dar seguito alla richiesta da Lei avanzata e con il suo consenso, che può essere revocato in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

Dichiaro di aver preso visione dell'informativa ex art.13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE 2016/679), conferiti mediante la compilazione di questo form, e di accettarne i contenuti

2. Qualora la definizione agevolata risulti interessata dall'annullamento automatico, è restituita un'informativa con le diverse opzioni per il contribuente.

Verifica lo stralcio debiti nella tua Definizione agevolata

Compila il form con le indicazioni richieste per verificare se nel tuo piano di pagamento della "Rottamazione-ter" e del "Saldo e stralcio" sono presenti debiti che potrebbero essere oggetto di "Stralcio" ai sensi dell'art. 4, commi da 4 a 9, D.L. n. 41/2021 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 69/2021.

Gentile contribuente,

uno o più carichi inclusi nella "Comunicazione delle somme dovute" per la Definizione agevolata n. 02090201903478306170 del 11/10/2019 relativa al CF: rientrano tra quelli per i quali il decreto legge n. 41/2021 art. 4, commi da 4 a 9, ha previsto l'annullamento, **a condizione** che si riferiscano a persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30 mila euro o a soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30 mila euro. Pertanto:

a. se nel periodo d'imposta 2019, hai conseguito un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi **fino a 30 mila euro** (o in caso di soggetto diverso dalle persone fisiche è stato conseguito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30 mila euro) puoi stampare subito i moduli di pagamento della tua Definizione agevolata ("Rottamazione-ter" o "Saldo e stralcio") aggiornati, cliccando sul seguente pulsante. La richiesta dei moduli di pagamento, per la "Comunicazione" indicata, può essere effettuata per un massimo di tre volte.

Attenzione: qualora, successivamente, venisse accertato che, nel periodo di imposta 2019 (o in caso di soggetto diverso dalle persone fisiche, nel periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019) il tuo reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi, era invece superiore a 30 mila euro e, quindi, riscontrata l'insussistenza dei requisiti reddituali previsti dal citato Decreto, la Definizione agevolata dei carichi per i quali non proseguirai i pagamenti entro le previste scadenze, non produrrà effetti e i precedenti versamenti effettuati per tali carichi saranno acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determineranno l'estinzione del debito residuo per il quale l'Agente della riscossione dovrà proseguire l'attività di recupero.

b. **se invece**, nel periodo d'imposta 2019 (o in caso di soggetto diverso dalle persone fisiche, nel periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019) hai conseguito un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi **superiore all'importo di 30 mila euro**, per il versamento delle rate ancora da pagare **puoi utilizzare i bollettini di versamento già in tuo possesso** in quanto, in coerenza con le previsioni del Decreto citato, i carichi non saranno oggetto di annullamento.

- omissis -



PROCEDURA DI VERIFICA



Bonus terme

Il Ministro dello Sviluppo Economico ha dato attuazione al nuovo incentivo finalizzato a sostenere l'acquisto da parte dei cittadini di servizi termali presso gli stabilimenti termali accreditati.

Il Bonus terme è un'agevolazione di cui il cittadino potrà beneficiare prenotando i servizi termali di proprio interesse presso uno stabilimento termale prescelto.

Il Bonus consiste in uno sconto del 100% sul prezzo d'acquisto dei servizi termali prescelti, fino a un importo massimo di € 200,00. L'incentivo sarà disponibile a partire dalla pubblicazione dell'avviso di apertura delle prenotazioni, che sarà pubblicato sui siti del Ministero e di Invitalia, fino all'esaurimento delle risorse stanziare.

BONUS

- Il bonus **copre fino al 100% del servizio acquistato**, con un **valore massimo di € 200,00**.
- L'eventuale parte eccedente del costo del servizio sarà a carico del cittadino.

REQUISITI DEL BONUS

- Ai fini dell'ammissibilità al beneficio, i servizi termali non devono essere già a carico del Servizio Sanitario Nazionale, di altri enti pubblici ovvero oggetto di ulteriori benefici riconosciuti all'utente, fatte salve le eventuali detrazioni previste dalla vigente normativa fiscale sul costo del servizio termale eventualmente non coperto dal buono.
- Il Bonus non è cedibile a terzi, né a titolo gratuito né in cambio di un corrispettivo in denaro.
- Il buono non costituisce reddito imponibile dell'utente e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente – ISEE.

BENEFICIARI

- L'incentivo per l'acquisto di servizi termali è rivolto a tutti i cittadini maggiorenni residenti in Italia, senza limiti di ISEE e senza limiti legati al nucleo familiare.
- Ciascun cittadino potrà usufruire di **un solo bonus, per un solo acquisto, fino a un massimo di € 200,00**.

SERVIZI TERMALI

Il cittadino interessato dovrà prenotare i servizi termali presso uno stabilimento termale accreditato di sua scelta.

- La prenotazione dovrà essere effettuata presso lo stabilimento termale prescelto, che provvederà a rilasciare l'attestato di prenotazione.
- **La prenotazione avrà un termine di validità di 60 giorni dalla sua emissione;** i servizi prenotati dovranno essere usufruiti entro tale termine.
- Per "servizi termali" si intendono le prestazioni termali incluse quelle di wellness e beauty erogate da un istituto termale accreditato.
- **Il soggetto accreditato è colui che:**
 - opera nel settore termale e delle acque minerali curative;
 - è iscritto nel Registro delle Imprese con **codice Ateco 2007 96.04.20** "Stabilimenti termali";
 - si è pre-registrato alla piattaforma on line che sarà aperta da Invitalia dal 28.10.2021.

RICHIESTA

I cittadini possono richiedere il bonus a partire **dall'8.11.2021**, rivolgendosi direttamente agli istituti termali accreditati, il cui elenco sarà pubblicato e puntualmente aggiornato sul sito del Mise e sulla sezione dedicata del sito Invitalia, soggetto gestore della misura.



SCADENZARIO

Principali adempimenti mese di novembre 2021

Scad. 2021	Tributo Contributo	Descrizione
Martedì 2 novembre	Credito d'imposta per aumenti di capitale	Istanza società - Fino al 2.11.2021 è possibile presentare l'istanza per richiedere il credito d'imposta per gli aumenti di capitale (art. 26 D.L. 34/2020 - Comunicato Ag. Entrate 11.03.2021).
Giovedì 4 novembre	Bonus sanificazione	Istanza - Termine di presentazione della comunicazione delle spese di sanificazione e per l'acquisto di dispositivi di protezione sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 ai fini della fruizione del credito d'imposta (prov. Ag. Entrate 191910/2021).
Sabato 6 novembre	Iva	Precompilata Iva - Chi utilizzerà i registri Iva precompilati, convalidandoli direttamente oppure integrandoli prima, potrà accedere, dal 6.11.2021, anche alla comunicazione delle liquidazioni periodiche (Lipe), elaborata in bozza dall'Agenzia per il trimestre di riferimento.
Mercoledì 10 novembre	Imposte dirette	Mod. 730 - Il contribuente riceve dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 integrativo e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo. Il Caf o il professionista trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni integrative.
Lunedì 15 novembre	Imposte dirette	Rivalutazione terreni e partecipazioni - Possono essere rateizzate fino ad un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 15.11.2021 le imposte sostitutive dovute per la rivalutazione delle partecipazioni in società non quotate e di terreni posseduti dalla data del 1.01.2021. Entro la stessa data dovrà essere redatta e giurata la perizia (art. 14, c. 4-bis D.L. 73/2021). Entro oggi deve essere effettuato il versamento della 2ª rata dell'imposta sostitutiva per la rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni posseduti alla data del 1.07.2020 (art. 137 D.L. 34/2020).
	Bonus "Teatro e spettacoli"	Istanza - Termine di invio telematico dell'istanza per fruire del credito d'imposta a favore delle attività teatrali e dello spettacolo dal vivo colpite dalla pandemia (D.L. 73/2021, Prov. Ag. Entrate 11.10.2021).
	Iva	Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.
		Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.
Martedì 16 novembre	Iva	Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.
		Operazioni con l'estero - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l'autofattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell'UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012).
	Associazioni sportive dilettantistiche	Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
Martedì 16 novembre	Imposte dirette	Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (art. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).
		Mod. Redditi 2021 - I contribuenti titolari di partita Iva che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti, devono versare entro oggi la relativa rata, con gli interessi.
	Iva	Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.
		Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti trimestrali per operare la liquidazione relativa al trimestre precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.
		Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di ottobre 2021, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di settembre 2021.
		Versamento - Termine di versamento della rata dell'Iva relativa all'anno d'imposta 2020 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.
		Associazioni in regime 398/1991 - Termine di versamento dell'Iva relativa al 3° trimestre 2021, mediante il modello F24.



Principali adempimenti mese di novembre 2021 (segue)

Scad. 2021	Tributo Contributo	Descrizione
Martedì 16 novembre (segue)	Sospensione versamenti per Covid	Ripresa - Versamento della 11 ^a rata (di massimo 24) del 50% degli importi sospesi da marzo a maggio 2020 (D.L. 34/2020, D.L. 104/2020).
	Imposta sugli intrattenimenti	Versamento - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.
	Imposta sulle transazioni finanziarie	Versamento - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).
	Inps	Contributi previdenziali ed assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Modello F24.
		Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.
		Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.
Inail	Artigiani e commercianti - Termine per effettuare il versamento della 3 ^a rata del contributo fisso minimo per il 2021.	
	Agricoltura - I lavoratori autonomi del settore agricolo devono effettuare il versamento della 3 ^a rata dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per il 2021.	
Sabato 20 novembre	Ace	Credito d'imposta - La Comunicazione per la fruizione del credito d'imposta Ace di cui all'art. 19 del D.L. 73/2021 può essere inviata dal 20.11.2021 fino alla scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020.
	Enasarco	Versamento - Termine ultimo per il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre luglio/settembre 2021.
	Conai	Denuncia - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese precedente.
Giovedì 25 novembre	Iva	Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.
Martedì 30 novembre	Accertamento	Remissione in bonis - Termine entro il quale è possibile sanare alcune comunicazioni fiscali di natura formale effettuate tardivamente ovvero omesse, relative alla fruizione di benefici fiscali o all'accesso a regimi fiscali opzionali. La violazione non deve già essere stata oggetto di contestazione e non devono essere iniziati accessi o ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento.
		Mod. Redditi 2021 - Termine di trasmissione telematica, diretta o mediante intermediari, delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di Irap per i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare.
	Imposte dirette	Regimi opzionali - Termine per la comunicazione, con la dichiarazione dei redditi o Irap, dell'opzione per trasparenza fiscale, consolidato fiscale, tonnage tax, patent box e calcolo Irap delle società di persone in base al bilancio.
		Codice attività - Se il contribuente non ha comunicato il codice di attività o lo ha fatto in modo errato può indicare il corretto codice attività nel modello Redditi 2021 e presentare la dichiarazione di variazione dati agli Uffici territoriali delle Direzioni Provinciali dell'Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del modello Redditi 2021; in questo caso non si applicano le sanzioni (istruzioni ISA 2021).
		Mod. Redditi 2021 - I soggetti non titolari di partita Iva, che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi devono effettuare i relativi versamenti.
		Modello Redditi precompilato - Termine di presentazione del modello Redditi precompilato e di invio del modello Redditi correttivo del 730.
Imposte dirette e Irap	Mod. 730/2021 - Al dipendente/pensionato sono trattenute, sugli emolumenti, le somme dovute a titolo di 2 ^a o unica rata di acconto.	
	Dichiarazione eredi - Per le persone decedute nel 2020 o entro il 31.07.2021 la dichiarazione dei redditi deve essere presentata dagli eredi entro il 30.11.2021.	
		Dichiarazione dei redditi - Termine di versamento della 2 ^a rata di acconto delle imposte dovute (Irpaf/Ires/Irap/Ivie/Ivafe) relativamente all'anno 2021.
		Saldo Irap 2019 - Termine per la regolarizzazione del versamento relativo al saldo Irap 2019 ed al primo acconto Irap 2020.



Principali adempimenti mese di novembre 2021 (segue)

Scad. 2021	Tributo Contributo	Descrizione
Martedì 30 Novembre (segue)	Cedolare secca	Versamento - Termine di versamento della 2ª o unica rata di acconto dell'imposta sostitutiva dovuta per il 2021, per i contribuenti che hanno optato per la cedolare secca.
	Rottamazione Ter e saldo e stralcio	Versamento - Termine di versamento delle rate in scadenza nel 2021. È previsto un periodo di tolleranza di 5 giorni.
	Iva	Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.
		Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.
		Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.
		Comunicazione - Termine di invio telematico della comunicazione dati delle liquidazioni periodiche Iva relative al 3° trimestre 2021.
		Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell' Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.
	Associazioni e società sportive	Ripresa versamenti sospesi - Termine di versamento della 7ª rata di ritenute, Iva, contributi previdenziali e assistenziali in scadenza dal 1.01 al 28.02.2021 per associazioni e società sportive (art. 1, cc. 36-37 L. 178/2020).
	Imposta di bollo	Fattura elettronica - Termine di versamento dell'imposta di bollo del 1° e 2° trimestre se di importo inferiore a € 250. Termine di versamento dell'imposta relativa al 3° trimestre 2021.
	Imposta di registro	Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
Inps	Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.	
	Contributi artigiani e commercianti - Termine ultimo per effettuare il versamento della 2ª rata della quota di contribuzione 2021 eccedente il contributo minimo.	
	Contributi Gestione Separata - Versamento del 2° acconto 2021 dei contributi previdenziali per gli esercenti arti e professioni iscritti alla Gestione Separata.	
Fasi	Cumulo pensione - Entro il 30.11.2021 i titolari di pensione con decorrenza compresa entro l'anno 2020, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi di lavoro autonomo, devono dichiarare i redditi di lavoro autonomo conseguiti nel 2020 (Messaggio Inps 3154/2021).	
	Contributi assistenziali - Termine ultimo per il versamento dei contributi assistenziali relativi al 4° trimestre 2021.	
Enpacl	Adempimenti - Termine di versamento della 2ª rata del contributo soggettivo e integrativo 2021.	

Nota¹	<ul style="list-style-type: none"> • Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.). • L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo. • I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998). • Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrative da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].
-------------------------	--